



PROVINCIA DI VERONA

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento dell'incarico tecnico di direzione lavori nell'ambito dell'opera pubblica denominata: "lavori di completamento della circonvallazione di Soave dall'incrocio tra la strada provinciale 37/a "dei Ciliegi" con via Serenissima alla strada regionale n. 11 'Padana Superiore'". CUP D21B11000350009 CIG 7036849F7B.

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di tra
- la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia", rappresentata da-----, nato a ----, il -----, dirigente provinciale, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Verona, che interviene nel presente contratto ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 17, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale 4 aprile 2017, numero 1387, parzialmente modificata e integrata dalla determinazione dirigenziale 31 maggio 2017, n. 2277

e

-----con studio in via -----, a -----, partita IVA -----, che in seguito sarà chiamato per brevità anche "Professionista", nato a ----- il -----, residente in -----, a -----, codice fiscale -----, che interviene nel presente contratto in nome e per conto -----;

convengono e stipulano quanto segue:

premesso che:

- con determinazione dirigenziale -----, numero -----, è stata aggiudicato definitivamente il servizio tecnico di -----;
- la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al Professionista, come previsto dall'articolo -----, del decreto legislativo ----- n. 50 (di seguito, per brevità, codice dei contratti pubblici);

–

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Natura ed oggetto del contratto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto professionale intercorrente fra Provincia e "Professionista" non è qualificabile quale rapporto di pubblico impiego, né di lavoro subordinato, ma come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
2. La Provincia di Verona, come sopra rappresentata, affida al "Professionista", che

accetta, l'incarico tecnico di direzione, misura e contabilità dei lavori di completamento della circonvallazione di Soave in Provincia di Verona, secondo le modalità previste nel progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2016, n. 4914.

Articolo 2

(Prestazioni contrattuali)

1. Il "Professionista" si impegna a garantire a partire dalla data di stipula del presente atto (o, ove sia intervenuta, dalla data di consegna d'urgenza delle prestazioni) e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, l'assolvimento delle funzioni quale ufficio di direzione lavori, previste a carico del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori dall'articolo 101 del codice dei contratti pubblici, dagli articoli dal numero 178 a 210 del Dpr 207/2010, dal capitolato speciale d'appalto e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, ivi comprese le indicazioni (anche contenute in linee guida) dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.

2. In particolare, le attività previste dal presente disciplinare dovranno essere svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente come integrate e implementate secondo quanto previsto nell'offerta tecnica allegata al presente contratto. La metodologia e le modalità di svolgimento delle attività oggetto del presente atto nonché il personale che verrà occupato per la direzione dei lavori dovranno essere conformi alle condizioni dell'offerta citata.

3. Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e ad osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

4. In particolare, il direttore dei lavori si impegna a:

- coordinare e supervisionare l'ufficio di direzione lavori;
- provvedere alla consegna dei lavori previa autorizzazione del rup; la DL deve garantire tale attività in tempi stretti, consapevole che l'intervento è finanziato da fondi pubblici e privati che richiedono tempestività di rendicontazione;
- accettare i materiali conformi alle caratteristiche fissate dal capitolato speciale e ai contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore; tale attività dovrà essere effettuata in modo scrupoloso, confrontandosi anche con i referenti provinciali per verificare le situazioni critiche connesse ad opere del territorio;
- disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste in capitolato speciale, se adeguatamente motivate (a carico dell'appaltatore o a carico del (e d'intesa con il) soggetto privato stazione appaltante, per la parte dallo stesso finanziata);
- verificare il rispetto delle norme di diritto del lavoro e in materia ambientale da parte dell'appaltatore;
- vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti di subappalto;
- curare i rapporti con gli enti gestori dei sottoservizi;
- tenere la contabilità dei lavori in modo accurato;
- supportare il rup nell'accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 106 del codice dei contratti per la redazione delle varianti;
- comunicare tempestivamente al rup qualsiasi evento che possa dare origine a riserva contabile;
- controdedurre entro quindici giorni dalla loro apposizione nel registro di contabilità

- alle riserve iscritte dall'appaltatore, e ciò in modo analitico, e per ciascuna riserva;
 - vigilare sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, in ottemperanza al cronoprogramma degli stessi;
 - garantire adeguata assistenza al collaudatore;
 - controllare regolarmente l'andamento della spesa connessa all'opera;
 - produrre al rup una relazione con la frequenza proposta nell'offerta tecnica allegata al presente contratto sull'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:
 - la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
 - lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
 - la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
5. In attesa dell'approvazione dei Decreti di cui all'articolo 111 del Codice dei contratti, le modalità e i tempi di esecuzione delle prestazioni della DL devono rispettare i canoni previsti dagli articoli dalla Legge e dal DPR 207/2010. Quando interverranno i suddetti Decreti, ed eventuali ulteriori indicazioni ANAC, le prestazioni da rendere dovranno adeguarvisi senza che con ciò spettino ulteriori emolumenti o rimborsi di qualsiasi fattispecie e comunque denominati.
6. Il direttore dell'esecuzione del presente contratto per conto della Provincia di Verona è [sarà comunicato in fase di stipula]

Articolo 3

(Subappalto e subaffidamento)

Data la particolare natura delle prestazioni è fatto divieto al "Professionista" di subappaltare integralmente e/o parzialmente le prestazioni contrattuali.

Articolo 4

(Termini di esecuzione delle prestazioni)

Il Professionista si obbliga a rispettare i termini di esecuzione delle prestazioni fissate dalle norme in materia, come delineate all'articolo 2 comma 5. Si obbliga altresì ad eseguire l'incarico con la tempistica elencata in sede di offerta tecnica e in particolare:

-
-
-
- [completare in base all'offerta tecnica]

Articolo 5

(Corrispettivo)

1. La "Provincia" pagherà al "Professionista", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni un compenso che ammonta in totale a euro (euro), oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, secondo quanto meglio dettagliato nello schema di parcella allegato (**allegato a**).

2. La "Provincia" dichiara che la spesa complessiva di euro (euro), è stata regolarmente impegnata, come da determinazione dirigenziale 4 aprile 2017, numero 1387 (impegno n. 2125/10, finanziato con contributo in conto capitale

assegnato dalla Regione Veneto).

3. Il "Professionista" si obbliga ad indicare nelle relative fatture di pagamento gli estremi del presente contratto, il CUP, il CIG, il sopraindicato numero di impegno di spesa e a inviare la fattura elettronica a:

codice ufficio Ipa ZD5UKM

Pec: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it

4 La "Provincia" pagherà al "Professionista" il corrispettivo di cui al comma 1, entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione dell'ente della fattura elettronica, nei seguenti termini:

con successivi acconti pari a:

- il 25% del corrispettivo contrattuale il primo;
- il 15% del corrispettivo contrattuale il secondo;
- il 15% del corrispettivo contrattuale il terzo;
- il 20% del corrispettivo contrattuale il quarto;

a stato di avanzamento dei lavori, cioè al raggiungimento di euro 600.000,00 di lavori eseguiti dall'appaltatore (per i primi 4); fino al raggiungimento del 75% del corrispettivo.

Il saldo, pari al 25%, sarà erogato ad emissione del certificato di collaudo, fermo l'obbligo di assistere l'amministrazione fino alla sua approvazione.

5. La "Provincia" si impegna ad inviare al Professionista l'avviso di pagamento dei titoli di spesa in a

6. La "Provincia" effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

7. Il "Professionista" prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

8. Il "Professionista" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo di cui al precedente comma 1, da notificarsi alla "Provincia" a cura e spese del "Professionista" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

9 Le parti concordano, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di fissare nella misura dell'8,15% (otto virgola quindici per cento) il saggio degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

Articolo 6

(Compenso per redazione di varianti)

Nel caso di redazione di perizia di varianti all'operatore economico sarà riconosciuto l'onorario relativo alla predisposizione di detta variante applicando il ribasso offerto in sede di gara nell'ambito dell'affidamento del presente servizio alla tariffa professionale ottenuta utilizzando le vigenti tariffe professionali.

Articolo 7

(Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Il "Professionista" si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e/o integrazioni, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge. In particolare il Professionista si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, relativi all'incarico oggetto del presente contratto sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non

in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Articolo 8

(Penali)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 9), la "Provincia" applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prestazioni di cui la norma fissa un termine di esecuzione, fino a concorrenza del 10% del corrispettivo contrattuale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. La Provincia applicherà detta penale anche per ogni inadempimento delle prestazioni offerte in sede di gara nell'offerta tecnica allegata al presente contratto. Tali inadempimenti saranno contestati dal direttore dell'esecuzione del presente contratto d'intesa con il responsabile del contratto, anche su rilievo del responsabile del procedimento dei lavori, del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e, per quanto di competenza, del collaudatore. Informazioni al riguardo potranno essere acquisite anche da tutti i soggetti coinvolti dall'intervento, ivi compreso il concessionario autostradale.

3. Il "Professionista", in caso di inadempimento definitivo, dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di penale e salvo il maggior danno, un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Articolo 9

(Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)

1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante Posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi: a) applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto; b) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela.

2. In caso di risoluzione per inadempimento la Provincia si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

3. Rimane comunque ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

4. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'impresa.

5. Se il responsabile della prestazione sarà temporaneamente sospeso dall'albo professionale, il contratto potrà essere risolto, con le modalità di cui al comma 2, se la durata della sospensione sarà tale da compromettere l'esecuzione del contratto stesso.

6. Il "Professionista" si obbliga a comunicare alla "Provincia" l'adozione di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione temporanea dall'albo professionale emessi a suo carico entro cinque giorni dall'adozione degli stessi.

7. In caso di risoluzione del contratto al "Professionista" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.

8. Il "Professionista" prende atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art 6 della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

Articolo 10

(Recesso del "Professionista")

Se il "Professionista" recederà dal contratto senza giusta causa, la "Provincia" avrà diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla "Provincia", ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

Articolo 11

(Controversie e foro competente)

1. La "Provincia" e il "Professionista" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione del giudice ordinario.

Per le controversie è competente il foro di Verona.

Articolo 12

(Incompatibilità)

Il direttore dei lavori dichiara che non si trova, né si trova alcun soggetto componente dell'ufficio di direzione lavori, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso rapporti professionali né di altro genere con la ditta appaltatrice dei lavori Brussi costruzioni srl.

Articolo 13

(Protocollo di legalità e codice di comportamento)

Il Professionista si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 15 luglio 2014, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-bandi di gara - condizioni generali per la partecipazione a gare", per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 14

(Spese contrattuali)

Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo del "Professionista", come previsto dall'articolo 15 del regolamento provinciale di Verona per la disciplina dei contratti.

Articolo 15

(Registrazione)

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b", della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 16

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

Il "Professionista" dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico

e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web - www.provincia.vr.it alla voce "privacy" della pagina iniziale. La "Provincia" informa il "Professionista" che "Titolare" del trattamento è la "Provincia" con sede a Verona, in via Santa Maria Antica n. 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'avv. Michele Miguidi - dirigente del servizio contratti pubblici e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Carlo Poli dirigente dell'Area programmazione e sviluppo del territorio e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Piero Rossignoli - dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".

Articolo 17

(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. La "Provincia" nomina -----che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Egli si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del responsabile esterno, che sono pubblicate nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona – www.provincia.vr.it – alla voce "Privacy" – sezione istruzioni generali

3. Il "Professionista" dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla "Provincia" i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

Dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona – www.provincia.vr.it – alla voce "Privacy".

per la "Provincia"
per il "Professionista"

Il "Professionista" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 3 (Subappalto e subaffidamento), articolo 5 (Corrispettivo), articolo 7 (Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 9 (Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento), articolo 10 (Recesso del "Professionista"), articolo 11 (Controversie e foro competente), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

per la "Provincia"
per il "Professionista"
